



Diritto & Fisco

TUIR 2019

in edicola con



Un protocollo tra ministero del lavoro e Infocamere per la gestione informatica

Terzo settore, Registro al via

Entro 18 mesi saranno possibili iscrizioni e visure

DI CHRISTINA FERIOZZI

Parte il Registro nazionale del terzo settore. Con gestione informatica affidata a Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio. È l'effetto della convenzione siglata nei giorni scorsi dal ministero del lavoro e Unioncamere. Accordo che prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.

Le norme. Il Registro unico

Spostato al 3 agosto prossimo il termine entro il quale Onlus, organizzazioni e associazioni possono modificare lo statuto

nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 45 del Codice del terzo settore (dlgs 117/2017, in vigore dal 3 agosto scorso) deve essere istituito presso il ministero del lavoro e operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto prevedeva che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 117/2017 (quindi entro il 3 agosto 2018) il ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza stato-regioni, avrebbe dovuto definire, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione al Registro. Le regioni e le province autonome, si legge nel secondo comma dell'articolo 53, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto avrebbero poi dovuto disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del terzo settore. Le stesse amministrazioni, peraltro, entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica avrebbero reso operativo il registro. Proprio la problematicità di predisposizione di tale struttura informatica, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, non ha consentito il rispetto dei termini e quindi ha impedito l'emanazione del decreto di iscrizione al registro.

Le proroga del decre-

to 105/2018. Il dlgs 105 del 2018, modificando l'art. 101, comma 2 del Codice del terzo settore, in virtù del ritardo di pubblicazione del decreto istitutivo del Runts, ha spostato in avanti di sei mesi (dal 3 febbraio al 3 agosto 2019) il termine entro il quale Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) possono modificare lo statuto per adeguarlo alle regole degli enti del terzo settore con maggioranze semplici. Almeno per quanto riguarda le Aps e le Odv, (le Onlus perderanno tale qualificazione e dovranno scegliere la loro nuova veste giuridica in un diverso ente del terzo settore), il transito nel Runts potrebbe arrivare già entro l'anno. Infatti, il Runts, in relazione all'accordo ministero del lavoro/Unioncamere potrebbe, subire una notevole accelerazione, ed accogliere almeno gli enti di diritto di cui sopra già nel corso del 2019.

© Riproduzione riservata

Le informazioni oggetto di pubblicazione

• Denominazione
• Forma giuridica
• Sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie
• Data di costituzione
• Oggetto dell'attività di interesse generale
• Codice fiscale o la partita Iva
• Possesso della personalità giuridica (se sussistente) e il patrimonio minimo
• Generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente
• Generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni
• Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
• Delibere di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione
• Provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione
• Generalità dei liquidatori
• Tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento
• I rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente

Uno studio del Notariato nazionale sullo scioglimento delle società personali

Deroga alla liquidazione solo con preventivo accordo tra soci

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nelle società di persone la deroga alla liquidazione si concretizza di fatto in una particolare modalità di liquidazione che deve essere preceduta dall'accordo fra soci e non nella possibilità di omettere la liquidazione stessa. Lo si evince dallo studio del notariato nazionale-commissione studi d'impresa, 203-2018/I, «Società di persone - il regime legale conseguente al prodursi della causa di scioglimento e le condizioni per l'omissione della fase di liquidazione», reso noto ieri.

La deroga del procedimento di liquidazione. Quando nella pratica professionale si conviene «ai sensi dell'art. 2272, n. 3 di sciogliere anticipatamente la società omettendo la fase della liquidazione in realtà si dà atto, sostanzialmente, di una liquidazione già effettuata. La mancanza di crediti da riscuotere, di debiti da pagare e di attivo da ripartire significa infatti, nella sostanza, che un'attività liquidatoria è già stata compiuta dagli amministratori». In altri termini, nella maggior parte dei

casi, si ha una sorta di formalizzazione postuma di una volontà di scioglimento e nomina degli amministratori quali liquidatori già tacitamente manifestata a monte dell'attività gestoria liquidativa. La deroga al procedimento di liquidazione si limita, stando al dato letterale dell'art. 2275, c. 1, cc, a prospettare la possibilità di prevedere un particolare modo di liquidazione del patrimonio sociale, ma non la possibilità di omettere detta liquidazione: è questo l'ambito in cui si esplica l'autonomia negoziale dei soci. Sebbene l'espressione "liquidazione" faccia pensare alla conversione in denaro del patrimonio sociale quale modo più agevole di procedere alla definizione dei rapporti pendenti, si legge nello studio «i soci possano determinare liberamente le modalità di svolgimento della liquidazione del patrimonio sociale (prevedendo, ad esempio, l'assegnazione di beni in natura ai soci con successivo pagamento da parte di questi in favore dei creditori, ovvero con successiva datio in solutum), ferma restando la necessità del consenso dei creditori sociali ex art. 2280 cc». La deroga al

procedimento di liquidazione ex lege, tuttavia, se ben può riguardare la forma del procedimento di liquidazione, non può invece riguardare la sostanza dello stesso, intesa quale necessaria preventiva definizione dei rapporti pendenti.

Il consenso dei soci. Nell'optare per una liquidazione del patrimonio sociale «convenzionale», ciascun socio dispone del relativo diritto, prestando a tal fine il proprio consenso di natura negoziale. Al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione convenzionale è necessario, quindi, il consenso negoziale di tutti i soci, anche per riconoscere la valenza organizzativa della gestione liquidativa operata dagli amministratori anche nell'interesse dei soci alla miglior realizzazione del loro investimento mediante il disinvestimento. L'art. 2275 c.c. consente, infatti, una deroga al procedimento legale di liquidazione esclusivamente in presenza di una previsione in tal senso contenuta ab origine nell'atto costitutivo ovvero di un successivo accordo di modifica dei patti sociali.